



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235

00153 ROMA - Via Icilio, 7

www.onb.it segreteria@onb.it

Roma 17 luglio 2017

prot. 3/17

Determina n.3

Il Commissario Straordinario,

Visto il Regolamento in tema di requisiti di onorabilità e professionalità per rivestire la carica di componente degli Organi dell'Ordine Nazionale dei Biologi, approvato dal Consiglio dell'Ordine il 5.11.2015;

Premesso che il Consiglio di Stato, con la sua sentenza n. 2884 del 2017, collegandosi a contestazioni prospettate nel precedente giudizio di merito ma assorbite nell'accoglimento di un radicale motivo di ricorso, ha rimesso al Commissario straordinario la valutazione delle ipotesi di ineleggibilità previste dal suddetto Regolamento ad evitare restrizioni all'elettorato passivo in contrasto con il principio della generale candidabilità dell'iscritto all'Ordine;

Considerato che la determina di annullamento della deliberazione consiliare del 7.6.2017 n. 177, concernente l'indizione delle elezioni, si fonda anche sulla valutazione di alcune ipotesi di incandidabilità previste dal predetto Regolamento;

Ritenuto che nel sistema generale delle cariche elettive le ipotesi di incandidabilità debbono costituire eccezioni ben tipicizzate, comunque tali da evitare incongruità, incertezze ed irragionevoli disequaglianze o disomogeneità;

Rilevato, quanto alle ipotesi previste nell'art.3 del Regolamento, che:

- quella di cui alla lett.e) è espressa in modo atecnico e con formula alquanto equivoca perché non specifica se il debito sia divenuto liquido ed esigibile in seguito ad una pronunzia giudiziaria e sia stato comunque accertato con sentenza passata in giudicato;
- quella di cui alla lett.f) si riferisce soltanto alla pendenza di lite e non al definitivo esito giurisdizionale con una marcata disomogeneità rispetto alle più gravi ipotesi, anche di natura penale, descritte nell'art.3, punto 3.1, lettera da a) a d);
- quanto al punto 3.2, le eccezioni in esso previste denotano inammissibili diversità di trattamento giacché il procedimento civile o amministrativo contro l'ente, la vertenza tributaria o il contenzioso lavoristico sempre contro l'ente ovvero il giudizio risarcitorio di parte civile, cioè la pretesa civilistica ospitata nel rito penale, sono situazioni processualmente e teleologicamente del tutto analoghe,

mentre nella previsione regolarmente alcune danno luogo all'incandidabilità altre no;

Ritenuto che le previsioni di cui alle lett. e) ed f) del Regolamento vanno sostituite con l'unica previsione secondo cui il candidato non deve avere verso l'Ordine un debito accertato con sentenza passata in giudicato, che risulta più rigorosa ed a carattere omogeneo rispetto alle ipotesi di cui alle lett.a), b), c) e d) descritte nel punto 3.1, senza distinguere in via di eccezione come fa il punto 3.2 del Regolamento tra tipologie di analoga rilevanza, per cui il punto 3.2 dell'art.3 va soppresso e conseguentemente il punto 3.3 del medesimo articolo,

DETERMINA

Le seguenti modifiche al Regolamento in tema di requisiti di onorabilità e professionalità per rivestire la carica di componente degli Organi dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi il 5.11.2015:

- la lett. e) dell'art.3, punto 3.1 è sostituita dalla seguente: "e) non avere verso l'Ordine dei Biologi un debito accertato con sentenza passata in giudicato"
- la lett. f) dell'art.3, punto 3.1, e i punti 3.2 e 3.3 dell'art.3 sono soppressi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Luigi Scotti

